

REGIONE ABRUZZO

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

(Provincia di Teramo)



**REGOLAMENTO DEL
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE
DI VALLE CASTELLANA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29.11.2024

INDICE

TITOLO I ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

- Art. 1 La Polizia Locale
- Art. 2 Istituzione del Servizio di Polizia Locale del Comune di Valle Castellana
- Art. 3 Disposizioni generali e rinvio
- Art. 4 Dipendenza del Servizio di Polizia Locale
- Art. 5 Funzioni e compiti degli Appartenenti alla Polizia Locale e limite territoriale
- Art. 6 Funzioni di Polizia Giudiziaria
- Art. 7 Funzioni di Polizia Stradale
- Art. 8 Funzioni di Pubblica Sicurezza
- Art. 9 Collaborazione con le forze di Polizia dello Stato

TITOLO II ORDINAMENTO E DOTAZIONE ORGANICA

- Art. 10 Organico del Servizio di Polizia Locale
- Art. 11 Attribuzioni del Comandante
- Art. 12 Attribuzioni Addetti al Coordinamento e Controllo - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex Categoria "D")
- Art. 13 Attribuzioni Addetti al Coordinamento - Area degli Istruttori (ex Categoria "C")
- Art. 14 Attribuzioni degli Agenti - Area degli Istruttori (ex Categoria "C")
- Art. 15 Rapporto gerarchico
- Art. 16 Parità tra Uomo e donna

TITOLO III ACCESSO AL SERVIZIO - FORMAZIONE PROFESSIONALE- PROGRESSIONE DI CARRIERA

- Art. 17 Modalità particolari di accesso
- Art. 18 Accertamento dei requisiti psico-fisici
- Art. 19 Prove d'esame
- Art. 20 Formazione di base ed aggiornamento

TITOLO IV NORME DI COMPORTAMENTO E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 21 Norme generali di condotta. Doveri del personale
- Art. 22 Comportamento in servizio
- Art. 23 Saluto
- Art. 24 Rapporti interni al Servizio di Polizia Locale
- Art. 25 Rapporti esterni
- Art. 26 Istruzioni generali per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi

Art.27 Presentazione in servizio
Art.28 Obbligo di intervento e di rapporto
Art.29 Distacchi, comandi e missioni
Art.30 Reperibilità
Art.31 Servizi a carattere continuativo e prolungamento del servizio
Art.32 Obblighi del personale a fine servizio
Art.33 Servizi ai privati
Art.34 Assenze dal servizio

TITOLO V

DESTINAZIONE PROVENTI EX ART. 208 C.D.S.

Art.35 Destinazione dei Proventi Derivanti dall'applicazione di Sanzioni Pecuniarie Amm.ve
(ex art.208 C.d.S.)

TITOLO VI

ELEMENTI GRAFICI E DISTINTIVI, VEICOLI E MEZZI, CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI, DISTINTIVI DI FUNZIONE, RICONOSCIMENTI, DISTINTIVI DI GRADO, STRUMENTI PER LA COERCIZIONE FISICA AUTOTUTELA E DISSUAZIONE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.36 Elementi grafici e identificativi della Polizia Locale
Art.37 Distintivo
Art.38 Tessera di riconoscimento personale

CAPO II VEICOLI E MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE

Art.39 Livrea e allestimenti di veicoli e mezzi
Art.40 Dotazioni tecniche minime dei veicoli

CAPO III CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI DELLA POLIZIA LOCALE

Art.41 Tipologie e caratteristiche delle uniformi
Art.42 Uso delle uniformi

CAPO IV DISTINTIVI DI FUNZIONE E SPECIALITA', ANZIANITA' E LUNGO COMANDO

Art.43 Distintivi di funzione e specialità
Art.44 Distintivi di anzianità e lungo comando

CAPO V RICONOSCIMENTI DALL'ENTE LOCALE DI APPARTENENZA E BENEMERENZE REGIONALI

Art.45 Riconoscimenti conferiti dall'Ente locale di appartenenza
Art.46 Benemerienze regionali

CAPO VI DISTINTIVI DI GRADO PER LA POLIZIA LOCALE

Art.47 Distintivi di grado

CAPO VII CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI PER LA COAZIONE FISICA, PER L'AUTOTUTELA E PER LA DISSUAZIONE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE

Art.48 Strumenti per la coazione fisica, nonché per l'autotutela e per la dissuasione

Art.49 Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione

Art.50 Addestramento all'uso degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione

Art.51 Arma d'ordinanza

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art.52 Disposizioni finali

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 1

La Polizia Locale

1. La Polizia Locale è l'insieme delle attività di polizia che vengono esercitate dai competenti organi istituzionali del Comune nell'ambito del territorio comunale che non siano riservate dalla Legge alle Autorità Statali o ad altre autorità. Essa si identifica nell'attività diretta ad attuare le misure amministrative preventive e repressive affinché dall'azione dei soggetti giuridici privati e pubblici non derivino danni sociali alla Comunità e alle Istituzioni. Il comune svolge la funzione di Polizia Locale. A tal fine organizza il Servizio di Vigilanza che verrà assolto con l'istituzione del Servizio di Polizia Locale.

Art. 2

Istituzione del Servizio di Polizia Locale del Comune di Valle Castellana

1. Ai sensi della Legge Regionale d'Abruzzo 20 novembre 2013, n.42, della Deliberazione della Giunta Regionale n.85 del 01 febbraio 2019, della Deliberazione della Giunta Regionale n.524 del 09 settembre 2019, del comma 221 dell'art.1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016), del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1/Reg del 17 agosto 2023 e della Delibera della Giunta regionale n. 64 del 31.01.2024 è confermata l'istituzione nel Comune di Valle Castellana del Servizio di Polizia Locale, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle normative cui fa rinvio il successivo art.3.
2. In relazione al capo 3 della deliberazione della Giunta Regionale D'Abruzzo n.85/2019, ss.mm.ii., gli abitanti equivalenti vengono stabiliti in n. 1000 derivanti dalla popolazione residente pari a n. 837, sommata a quella temporanea e/o fluttuante. Per gli effetti dei numeri di cui sopra gli addetti potenziali di Polizia Locale sono pari a 1 derivanti dalla seguente equazione ($1000 / 700 = 1$).
3. Il presente Regolamento disciplina le materie di cui agli art.4 e 7 della Legge 7 marzo 1986 n.65, della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, della Legge Regione Abruzzo 20 novembre 2013, n° 42, dalla deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 85 del 01 febbraio 2019 – e ss.mm.ii. – del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 1/Reg del 17 agosto 2023 e dell'art. 57 codice di procedura penale.
4. Il presente Regolamento **istituisce** il Servizio di Polizia Locale del Comune di Valle Castellana.

Art. 3

Disposizioni generali e rinvio

1. Al personale del Servizio di Polizia Locale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti del Comune di Valle Castellana contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nel Regolamento Organico dell'Ente, nel Contratto Decentrato e negli accordi di comparto emanati e da emanare, dalle normative speciali vigenti in materia, nonché quelle particolari definite dal presente regolamento e per quanto in esso non previsto, dalla Legge 7 marzo 1986 n° 65 ed in particolare dalle norme speciali dell'art. 10 di quest'ultima legge.

2. Salvo che non sia diversamente stabilito, tutte le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale.

Art. 4

Dipendenza del Servizio di Polizia Locale

1. Al Servizio di Polizia Locale sovrintende il Sindaco con facoltà di delegare, con apposito provvedimento, un Assessore, ai sensi degli art. 2 e 9 della Legge Quadro 7 marzo 1986 n.65 e art.4 della Legge Regionale 20 novembre 2013 n.42, impartendo le direttive di carattere generale e vigilando sullo svolgimento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. Nell'ambito della struttura dell'Ente e nell'osservanza delle norme di riferimento e delle direttive di competenza del Sindaco, il Servizio di Polizia Locale ha quale massimo superiore gerarchico il Comandante che risponde direttamente al Sindaco o all'Assessore da lui delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo e gestione del Servizio. Al Comandante devono, pertanto, essere indirizzate tutte le istanze, documentazioni, segnalazioni di propria competenza da parte di Amministratori o degli uffici comunali.

Art. 5

Funzioni e compiti degli Appartenenti alla Polizia Locale e limite territoriale

1. La Polizia Locale svolge le funzioni e i compiti istituzionali previsti dalla legislazione statale e regionale e dai regolamenti generali e locali. In particolare:
 - a) vigila sull'osservanza delle norme riguardanti la polizia urbana, rurale, stradale ed edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi e le attività ricettive, l'igiene e sanità pubblica in collaborazione con le strutture operative della A.S.L. o altri istituzioni competenti;
 - b) vigila sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
 - c) svolge i controlli relativi ai tributi locali di competenza;
 - d) svolge funzioni di polizia mortuaria;
 - e) svolge funzioni di vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi;
 - f) esercita, *ex lege*, funzioni di Polizia Giudiziaria;
 - g) esercita, *ex lege*, funzioni di Polizia Stradale;
 - h) svolge funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art.3 legge 65/86, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di P.S.;
 - i) presta opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri;
 - j) assolve incarichi di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento di rilevazione, a richiesta della Autorità Comunale e degli Uffici Giudiziari;
 - k) concorre con gli organi statali alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico;
 - l) accerta gli illeciti amministrativi;
 - m) presta i servizi d'ordine e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune, nonché servizi di scorta al Sindaco e al civico Gonfalone;
 - n) esegue notificazioni di atti, limitatamente a quelli formati al proprio interno e agli atti di P.G.;
 - o) svolge funzioni di prevenzione ed educazione, attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione;
 - p) collabora con le Forze di Polizia, nell'ambito del territorio comunale, per la realizzazione di interventi coordinati di controllo sul territorio.

2. Le relative funzioni, nei limiti delle rispettive mansioni, sono svolte dagli Appartenenti al Servizio nell'ambito del territorio comunale, fatti salvi i casi espressamente indicati nei successivi articoli. Le medesime, previe le necessarie intese di cui agli art.3 e 4 della Legge n° 65/86, si estendono al territorio del Comune presso il quale ha luogo il servizio.
3. In relazione anche al disposto degli art. 7 comma 2° e 11 comma 4° della Legge Regionale n. 42/2013, gli addetti di Polizia Locale non possono essere destinati a compiti o mansioni diversi da quelli esattamente indicati dalla normativa vigente.

Art. 6

Funzioni di Polizia Giudiziaria

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito del territorio dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, *ex lege*, ai sensi dell'art. 57 c.p.p. funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine la qualità:
 - di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Istruttori di Vigilanza;
 - di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita al Comandante ed ai Funzionari, ove esistenti in organico, ai sensi del vigente C.C.N.L. per i dipendenti degli Enti Locali.
2. Nell'espletamento di tale funzioni, il personale dipende operativamente dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 7

Funzioni di Polizia Stradale

1. Il personale facente parte del Servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita *ex lege*, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 e successive modifiche e integrazione, servizio di Polizia Stradale.

Art. 8

Funzioni di Pubblica Sicurezza

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercitano funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza.
2. La qualifica di Agente di P.S. è conferita dal Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, dopo aver accertato il possesso dei requisiti di cui all'art.5 della Legge 65/1986.
3. La qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza viene dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco, venga accertato il venir meno di alcuno dei requisiti di legge.

Art. 9

Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato

1. Il personale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, collabora con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, sentito il Comandante, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, richiesta motivata delle competenti autorità.
2. Nei casi di urgenza la disposizione può essere impartita dal Comandante. In tal caso ne deve essere data immediata comunicazione al Sindaco.
3. Nell'esercizio di tali funzioni il personale dipende operativamente e funzionalmente dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse con le dette Autorità ed il Sindaco.
4. L'ambito territoriale ordinario in cui la Polizia Locale esercita tutte le funzioni riportate nel presente articolo è il territorio del Comune di appartenenza.

TITOLO II

ORDINAMENTO E DOTAZIONE ORGANICA

Art. 10

Organico del Servizio di Polizia Locale

1. Per l'espletamento dei compiti di istituto e il conseguimento degli obiettivi la dotazione organica del Servizio di Polizia Locale è determinata tenendo conto degli obiettivi e esigenze di servizio ed è stabilita ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n.85/2019 e ss.mm.ii., all'applicazione dei seguenti parametri:
 - un addetto per ogni 700 abitanti equivalenti o frazione di 700;
 - estensione e morfologia del territorio;
 - densità della popolazione residente, temporanea e fluttuante;
 - vocazione turistica del territorio;
 - caratteristiche della struttura viaria presente sul territorio comunale e particolarmente quellacittadina e del centro storico e quella extraurbana;
 - applicazione dell'art. 21 comma 6 del DPR 13 maggio 1987 n° 268 coordinato con il DPR 17/09/1987 n° 494;
 - il tipo e quantità degli esercizi produttivi e commerciali.
2. Come indicato all'art.2 del presente Regolamento gli addetti della Polizia Locale del Comune di Valle Castellana vengono determinati in numero di 1 (uno) derivanti dalla seguente equazione:
1000 abitanti equivalenti diviso 1 addetto ogni 700 abitanti equivalenti.
3. Il fabbisogno del personale è soggetto a revisione, in conformità dei criteri sopra indicati, con periodicità almeno biennale.
4. Nell'ambito del Servizio di Polizia Locale sono istituite le seguenti qualifiche funzionali:
 - 4.1) Comandante Responsabile del Servizio;
 - 4.2) Addetto al Coordinamento e Controllo inquadrati nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex Categoria "D");
 - 4.3) Addetti al coordinamento inquadrati nell'area degli Istruttori (ex Categoria "C");
 - 4.4) Agenti inquadrati nell'area degli Istruttori (ex Categoria "C").Agenti di Polizia Locale con inquadramento di Istruttore di vigilanza.
5. La dotazione organica delle singole qualifiche dovrà essere tale da assicurare la funzionalità ed efficienza del pubblico servizio.
6. L'attuale dotazione organica del Servizio di Polizia Locale è quella risultante dal vigente fabbisogno del personale.

Art. 11

Attribuzioni del Comandante

1. Il Comandante di Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore delegato dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti.
2. Al Comandante viene attribuito il grado risultante dall'applicazione del Regolamento Regionale ai sensi dell'art.26 della Legge Regionale d'Abruzzo 42/2013 di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 1/Reg del 17 agosto 2023.
3. Per l'organizzazione generale dei servizi, in conformità alle funzioni d'Istituto, al Comandante, anche a mezzo del personale sottoposto, spetta di:
 - a) curare la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti il Servizio di Polizia Locale;

- b) impartire le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità dell'Amministrazione;
 - c) disporre l'assegnazione e la destinazione del personale stesso secondo le specifiche necessità dei servizi;
 - d) coordinare i servizi di Polizia Locale con quelli delle altre Forze di Polizia, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione;
 - e) mantenere i rapporti con la Magistratura, le autorità di P.S. e Comune o di altri Enti collegati da necessità operative;
 - f) rappresentare la Polizia Locale nei rapporti interni, esterni ed in occasione di manifestazioni pubbliche;
 - g) presiede le commissioni dei concorsi relativi al personale dell'Area Vigilanza;
 - h) promuovere iniziative atte a valorizzare l'operato degli Appartenenti al Servizio e finalizzate al conseguimento di un rapporto sempre più costruttivo con la cittadinanza e con gli organi di informazione;
 - i) riferire periodicamente al Sindaco sui risultati ottenuti dai servizi.
4. In caso di assenza temporanea, il Comandante è sostituito dall'Addetto al Coordinamento e Controllo oppure dall'Addetto al Coordinamento o dall'Agente di Polizia Locale con grado più elevato presente in servizio, in caso di parità di grado, dal più anziano in servizio nel grado stesso e, in caso di ulteriore parità, dall'età anagrafica.

Art. 12

Attribuzioni Addetti al Coordinamento e Controllo - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex Categoria "D")

1. Gli Addetti al Coordinamento e Controllo coadiuvano il Comandante e sono responsabili della struttura loro assegnata, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente. In particolare, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati e sulla base delle direttive impartite dal Comando, esercitano le seguenti attività:
 - a) coordinare l'attività della struttura o delle strutture tecnico-operative assegnate, emanando le relative disposizioni di servizio e stabilendo le modalità di esecuzione;
 - b) fornire istruzioni normative ed operative al personale assegnato;
 - c) curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale assegnato;
 - d) destinare il personale assegnato ai servizi di competenza della struttura tecnico-operativa;
 - e) curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi, a livello di competenza territoriale o di materia, con le altre Agenzie (Forze di Polizia, Consigli di Quartiere, gruppi d'interesse, ecc.);
 - f) nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge, espletare ogni altro incarico loro affidato.
2. Tutti gli Addetti al Coordinamento e Controllo hanno l'obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari degli operatori sottoposti e rispondono disciplinarmente della omissione o della mancata vigilanza.
3. Concorrono alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.

Art. 13

Attribuzioni Addetti al Coordinamento- Area degli Istruttori (ex Categoria "C")

1. Secondo quanto previsto nell'Allegato "A" della Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 31.01.2024 punto n. 9.4.1 gli Addetti al Coordinamento presuppongono l'assegnazione dell'incarico di coordinamento con attribuzione del grado non permanente corrispondente all'anzianità di servizio nell'area degli Istruttori (ex categoria "C") e vengono meno al termine dell'attribuzione della specifica responsabilità o eventualmente per cambio ente.

- Quando ciò accade l'anzianità di servizio fino ad allora maturata sarà il criterio per assegnare i nuovi gradi come da tabella del ruolo degli Agenti (Agente/Assistente).
2. Coadiuvano i Commissari dai quali dipendono e, nel caso di loro assenza o impedimento, li sostituiscono, curano l'organizzazione ed il coordinamento del personale affidato creando per esso le migliori condizioni operative possibili e accertando la corretta esecuzione dei servizi alle direttive ed alle istruzioni impartite dal Comando e delle istruzioni fornite dai Commissari, esercitando le seguenti attività:
 - a) curano l'organizzazione ed il coordinamento del personale affidato, accertando, anche tramite ispezioni, la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni, al fine di assicurare che l'attività svolta corrisponda alle direttive impartite;
 - b) nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge, espletano ogni altro incarico loro affidato dai superiori cui direttamente dipendono.
 3. Concorrono alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.

Art. 14

Attribuzioni degli Agenti - Area degli Istruttori (ex Categoria "C")

1. Gli Assistenti e gli Agenti operano per garantire alla comunità un ordinato svolgimento della vita cittadina e rappresentano un tramite indispensabile nello sviluppo di corrette relazioni tra la comunità locale e l'Amministrazione. Essi agiscono sulla base delle direttive e degli ordini ricevuti, nell'adempimento delle mansioni relative alle materie di cui all'art. 5 del presente regolamento, possono impartire agli operatori ad essi assegnati, direttive particolari, circostanziate e conformi alle disposizioni generali e speciali emanate dai superiori gerarchici, per la puntuale esecuzione operativa dei compiti di servizio.

Art. 15

Rapporto gerarchico

1. La posizione gerarchica dei singoli componenti il Servizio è determinata dal grado ricoperto; a parità di grado, dall'anzianità di servizio nello stesso; a parità di anzianità di grado dalla posizione in graduatoria a seguito della quale si è stati inquadrati nella categoria che legittima il grado, a ulteriore parità l'ordine di precedenza è dato dall'anzianità anagrafica.
2. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti a eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle competenti Autorità nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
3. Ogni superiore è tenuto ad impartire i propri ordini per iscritto quando il subordinato gliene faccia richiesta, salvo i casi di urgenza.
4. In caso di disposizione ritenuta illegittima l'addetto al quale venga impartita deve farne rimostranza motivata per iscritto al superiore.
5. Spetta a ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente anche al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
6. I rilievi in ordine ad eventuali carenze del subordinato saranno comunque mossi in maniera riservata e tale da tutelare in ogni caso la dignità dell'Operatore.
7. I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire un maggiore grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.

Art. 16
Parità tra Uomo e Donna

1. Gli operatori e le operatrici di Polizia Locale hanno parità di ruolo, di mansioni, di responsabilità e doveri e svolgono tutti i compiti d'istituto.

TITOLO III

ACCESSO AL SERVIZIO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - PROGRESSIONE DI CARRIERA

Art. 17

Modalità particolari di accesso

1. Oltre alle norme previste dagli accordi contrattuali, per i concorsi inerenti l'assunzione di personale da assegnare al Servizio di Polizia Locale, sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) possesso della patente di guida di categoria "B" e/o "A" ove richiesta dal bando di concorso;
 - b) idoneità fisica e psichica, attitudinale e giuridica all'espletamento delle mansioni da svolgere.

Art. 18

Accertamento dei requisiti psicofisici

1. L'accertamento d'ufficio del possesso dei requisiti psichici, fisici e attitudinali è effettuato prima dell'assunzione in servizio secondo i criteri, modalità e condizioni determinate con il bando di concorso. Il mancato possesso dei requisiti indicati dal precedente articolo comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 19

Prove di esame

1. Le prove di esame per l'accesso alle varie qualifiche sono previste in conformità al vigente regolamento dei concorsi ed al bando di concorso.

Art. 20

Formazione di base ed aggiornamento

1. Per la formazione professionale del personale neo assunto nonché per l'aggiornamento il Comune si avvale della scuola Regionale di Polizia Locale secondo le norme stabilite dalla normativa regionale vigente in materia.

TITOLO IV

NORME DI COMPORTAMENTO E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 21

Norme generali di condotta. Doveri del personale

1. Oltre a quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale di Polizia Locale deve avere in servizio un comportamento improntato all'imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima della popolazione, la cui attiva collaborazione deve ritenersi essenziale per una sempre migliore attuazione dei compiti d'istituto. Sia in servizio che fuori servizio, il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al rapporto tra i cittadini, l'Amministrazione o il Servizio stesso.

Art. 22

Comportamento in servizio

1. Durante il servizio il personale di Polizia Locale deve prestare la propria opera svolgendo le attività per le quali è stato incaricato in conformità alle norme vigenti, nonché in esecuzione delle direttive, degli ordini e delle istruzioni impartite dai superiori gerarchici. Deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità.
2. Quando opera in abito civile, ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera di riconoscimento, che, a motivata richiesta, deve essere mostrata anche dal personale in uniforme.
3. Deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla sua funzione, usare la lingua italiana e rivolgersi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, del Servizio e dei colleghi.
4. Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenze di servizio, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.
5. Il personale non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.
6. Al personale in uniforme, anche se non in servizio, è comunque vietato:
 - a) portare involti voluminosi;
 - b) consumare bevande alcoliche e superalcoliche;
 - c) sedersi nei pubblici esercizi per motivi non strettamente connessi con il servizio.

Art. 23

Saluto

1. Il saluto per gli operatori di Polizia Locale in servizio in uniforme e a capo coperto si esegue sempre verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano nonché verso i superiori gerarchici. Il saluto si esegue, in modo marziale, portando la mano destra alla visiera del copricapo, con le estremità delle dita tese e chiuse al di sopra dell'occhio destro
2. È dispensato dal saluto:

- a) il personale che presta servizio di regolazione del traffico o che sia altrimenti impedito dall'espletamento di compiti d'istituto;
- b) il personale a bordo di veicoli;
- c) il personale di scorta di sicurezza;
- d) il personale di scorta al gonfalone civico.

Art. 24

Rapporti interni al Servizio di Polizia Locale

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli Appartenenti al Servizio di Polizia Locale vanno improntati a reciproco rispetto e cortesia. Verrà osservato il rispetto gerarchico in relazione, in ordine, al grado ricoperto, alla funzione posseduta, all'anzianità di servizio tra operatori della stessa categoria/grado.
2. Salvo che il caso non comporti l'applicazione di sanzioni penali e disciplinari specifiche, il mancato rispetto dei doveri indicati nel presente articolo potrà comportare il differimento dinanzi alla Commissione di disciplina.

Art. 25

Rapporti esterni

1. Le relazioni con gli organi d'informazione sono curate, esclusivamente, dal Comandante o da un suo delegato. Ogni altro appartenente al Servizio deve informare preventivamente i superiori gerarchici di qualsiasi rapporto che venga a instaurarsi con gli organi d'informazione e che abbia come oggetto il servizio.
2. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento il necessario riserbo sull'attività di istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza l'Amministrazione e il Servizio.

Art. 26

Istruzioni generali per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi

1. Il Comandante o in sua assenza l'Addetto al Coordinamento e Controllo, oppure in caso di assenza di quest'ultimo l'Addetto al Coordinamento o l'Agente più elevato in grado, emana istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi per le strutture tecnico-operative in cui si articola il Servizio di Polizia Locale atti allo scopo ed al raggiungimento degli obiettivi programmati ed al soddisfacimento delle direttive trasmesse dal Sindaco o dall'Assessore delegato.
2. I turni di servizio sono redatti settimanalmente.
3. Gli ordini del giorno settimanali potranno essere integrati o sostituiti con ordini di servizio particolari.
4. Il personale dipendente ha l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e deve essere messo a conoscenza delle eventuali variazioni rese anche nella forma orale.

Art. 27

Presentazione in servizio

1. L'orario di servizio è di norma stabilito in 36 ore settimanali secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, comprensive di quelle impiegate in servizio di vigilanza e di servizio e per l'istruzione professionale, le prestazioni svolte per particolari ed eccezionali esigenze saranno compensate come lavoro straordinario o come recupero compensativo.
2. Il servizio ordinario di norma è svolto secondo gli orari disposti per l'apertura degli uffici comunali salvo variazioni derivanti da esigenze di servizio o diverse disposizioni impartite dal Sindaco o suo delegato.
3. Gli Appartenenti al servizio devono presentarsi in servizio all'ora fissata nell'ordine di servizio.
4. Il Personale si porterà sul posto di servizio in uniforme.
5. Il Personale al quale è affidato un veicolo o un'apparecchiatura deve rimettere all'unità di appartenenza la stessa, entro e non oltre il termine del proprio servizio.
6. Il Comandante di Polizia Locale per la natura delle funzioni svolte può non osservare un orario giornaliero prefissato.

Art. 28

Obbligo di intervento e di rapporto

1. Fermi restando i doveri connessi al possesso della qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, tutti gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di intervento in relazione alle competenze d'istituto previste dalle leggi, nonché dal presente regolamento e dalle disposizioni ricevute.
2. Il dipendente dovrà riferire del servizio svolto e annotare gli interventi di significativa importanza.

Art. 29

Distacchi, comandi e missioni

1. Fuori dal territorio dell'ente di appartenenza sono ammessi missioni solo per fine di collegamento e rappresentanza in conformità all'art. 2 commi 2 e 3 della Legge Regionale n.42/2013.
2. Le missioni esterne per soccorsi e calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolare occasioni stagionali o eccezionali sono ammesse previa esistenza di appositi piani concordati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'art.4 della legge 7 marzo 1986 n.65.
3. In ogni caso delle missioni esterne dovrà essere data comunicazione al sig. Prefetto.
4. I distacchi e i comandi sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni di Polizia Locale e dovranno essere deliberati dalla Giunta Municipale, sentito il Comandante. Nei casi di distacco presso altri Comuni, l'ambito ordinario della attività è quello del territorio dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato.

Art. 30

Reperibilità

1. Per il personale del Servizio di Polizia Locale, su proposta del Comandante e sentite le OO.SS. di Categoria, possono essere istituiti turni di reperibilità nel rispetto delle disposizioni che disciplinano tale istituto.
2. La reperibilità è comunque dovuta dagli appartenenti al Servizio nei casi di calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività cittadina quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, frane, incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica ed altri eccezionali fenomeni.

Art. 31

Servizi a carattere continuativo e prolungamento del servizio

1. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale smontante:
 - a) non deve allontanarsi, fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo;
 - b) deve riferire al personale che lo sostituisce fatti eventualmente occorsi, in quanto suscettibili di comportare la necessità di modifica delle modalità di conduzione del servizio.
2. Il personale montante deve rilevare il personale smontante nel luogo ed all'ora stabiliti dall'ordine di servizio.
3. Salvo nei casi di eventi imprevisti o non programmati il cambio sul posto previsto nei servizi continuativi deve essere organizzato in modo tale che sia rispettato il turno di lavoro già previsto per ciascun operatore.
4. Il prolungamento del servizio è obbligatorio per tutto il periodo di tempo necessario:
 - a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio, a carattere di Polizia Giudiziaria, Amministrativa o di sicurezza, già iniziata e non differibile;
 - b) per esigenze di Protezione Civile e in situazioni di emergenza, anche in assenza di ordine superiore.

Art. 32

Obblighi del personale a fine servizio

1. Il personale deve segnalare al Comando, con apposita relazione, ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio. Rimane fermo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalla normativa vigente.
2. Quando ne ricorra la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, al personale può essere fatto obbligo, al termine del turno, di continuare nel servizio fino al cessare delle esigenze. La protrazione dell'orario di servizio è disposta dal Comandante ovvero, in sua assenza, dal più alto in grado al momento presente in comando o dall'incaricato di dirigere il servizio.

Art. 33

Servizi ai privati

1. La Polizia Locale non può svolgere servizio ad esclusivo vantaggio dei privati. In caso di svolgimento di servizi per il privato la Polizia Locale stipulerà apposito contratto oneroso conformemente al vigente Contratto Collettivo Nazionale e secondo l'apposito Regolamento.

Art. 34
Assenze dal servizio

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze viene adempiuto mediante avviso verbale all'ufficio da cui dipende l'Appartenente alla Polizia Locale.
2. Tale avviso deve pervenire, anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora d'inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

TITOLO V

DESTINAZIONE PROVENTI EX ART. 208 C.D.S.

Art. 35

Destinazione dei Proventi Derivanti dall'applicazione di Sanzioni Pecuniarie Amm.ve (ex art.208 C.d.S.)

1. I proventi derivanti dall'applicazione di Sanzioni Pecuniarie Amministrative (ex art.208 C.d.S.) sono destinati:
 - a) per una misura pari al 20% delle somme riscosse, nell'anno precedente, a titolo di sanzioni pecuniarie amministrative per violazioni al Codice della Strada ed in conformità al disposto dell'art.208 del Codice citato, all'acquisto di mezzi, veicoli, strumenti operativi, parti di equipaggiamento, per lo svolgimento dei servizi e funzioni di polizia stradale nonché per le assunzioni straordinarie di personale;
 - b) per una misura pari al 5% delle somme riscosse, nell'anno precedente, a titolo di sanzioni pecuniarie amministrative per violazioni al Codice della Strada ed in conformità al disposto dell'art.208 del Codice citato, al fondo di assistenza del personale della Polizia Locale.

TITOLO VI

ELEMENTI GRAFICI E DISTINTIVI, VEICOLI E MEZZI, CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI, DISTINTIVI DI FUNZIONE, RICONOSCIMENTI, DISTINTIVI DI GRADO, STRUMENTI PER LA COERCIZIONE FISICA AUTOTUTELA E DISSUAZIONE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 36

Elementi grafici e identificativi della polizia Locale

1. Il fregio della Polizia Locale è imperniato su volto e spalle del Guerriero di Capestrano, archetipo di riferimento di storia e cultura regionale. Le sembianze del Guerriero, sebbene in una veste grafica stilizzata, costituiscono il cuore riconoscibile del fregio, circondato da pattern segnaletico e dalle scritte: "POLIZIA LOCALE" ed "ABRUZZO". Gli elementi grafici di cui alla Sez. 1 dell'Allegato "A", della Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 31.01.2024, al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023 sono variamente riprodotti su veicoli, uniformi e distintivi di grado.
2. Sono elementi identificativi della Polizia Locale della Regione Abruzzo quelli contenuti nella Sez. 2 dell'Allegato "A" al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023, riportato in allegato al presente regolamento.
3. Chiunque produce, commercializza e utilizza per propri scopi aziendali o personali o associativi stemmi, emblemi, livree, fogge dei veicoli, uniformi e segni distintivi in generale, che si prestano a essere confusi con quelli della Polizia Locale della Regione Abruzzo, è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 37

Distintivo

1. Gli operatori di Polizia Locale portano come distintivo identificativo una placca a forma di scudo "sannitico sagomato" in metallo cromato lucido all'interno e a "buccia d'arancia" all'esterno (Sez. 2.6 dell'Allegato "A", della Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 31.01.2024, al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023). Il distintivo deve essere applicato in modo visibile e riconoscibile sulla uniforme e deve essere altresì collocato all'interno del portatessera.
2. Il distintivo identificativo viene rilasciato al momento dell'assunzione nella Polizia Locale e, in caso di cessazione a qualunque titolo, deve essere restituito.
3. In caso di furto, smarrimento o deterioramento, previa denuncia alle autorità competenti, sarà rilasciato all'operatore un nuovo distintivo identificativo.

Art. 38

Tessera di riconoscimento personale

1. La tessera di riconoscimento personale, rilasciata al momento dell'assunzione nella Polizia Locale, ha la struttura, il testo, gli elementi e le dimensioni riportati nella Sez. 2.7 dell'Allegato "A", della Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 31.01.2024, al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023 ed è sostituita ad ogni modifica di ruolo o grado. Unitamente alla tessera deve essere

fornito un portatessera che permetta l'immediata visibilità della stessa e del distintivo identificativo.

2. In caso di cessazione, a qualunque titolo, la tessera di riconoscimento deve essere restituita.
3. In caso di furto, smarrimento o deterioramento, previa denuncia alle autorità competenti, sarà rilasciata all'operatore nuova tessera di riconoscimento.

CAPO II

VEICOLI E MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 39

Livrea e allestimenti di veicoli e mezzi

1. Le attività di Polizia Locale sono svolte con l'ausilio di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e velocipedi e, per eventuali servizi fluviali e aerei, con natanti e mezzi aerei.
2. Il colore della scocca, gli elementi grafici e le tipologie dei caratteri delle scritte da apporre sui veicoli e sui mezzi delle Polizie Locali operanti nella Regione Abruzzo sono stabiliti nella Sez. 3 dell'Allegato "A", della Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 31.01.2024, al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023. In relazione a specifiche esigenze e/o necessità di servizio i veicoli sono attrezzati per il trasporto coatto.
3. È fatta salva la facoltà degli Enti locali di dotarsi di veicoli privi della livrea per particolari necessità di servizio, solo ed esclusivamente come mezzi in aggiunta a quelli muniti di livrea istituzionale, dunque accessori e non principali dell'attività di Polizia Locale.
4. Per specifici servizi connessi a peculiarità del territorio o ad eventi che richiedono l'impiego di mezzi speciali, questi ultimi devono richiamare gli elementi grafici essenziali di riconoscimento della livrea prevista per i veicoli e i mezzi in dotazione alle Polizie Locali della Regione Abruzzo.

Art. 40

Dotazioni tecniche minime dei veicoli

1. I veicoli e i mezzi, destinati all'uso esclusivo della Polizia Locale sono equipaggiati con allestimenti consistenti in attrezzature e apparecchiature, interne ed esterne, descritti nella Sez. 3 dell'Allegato "A", della Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 31.01.2024, al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023.
2. Le attrezzature e le apparecchiature installate sui veicoli e sui mezzi devono essere utilizzate solo per ragioni di servizio e sono posizionate in modo tale da garantire condizioni di stabilità durante il movimento del mezzo ed il pronto utilizzo da parte degli operatori.
3. Ciascun Ente locale, previa autorizzazione della Giunta regionale, può individuare ulteriori attrezzature e apparecchiature in base alle esigenze operative da espletare e disciplina con propri protocolli operativi interni le modalità di impiego e di assegnazione.
4. I modelli, gli standard delle prestazioni attese ed i livelli di conformità richiesti per le dotazioni tecniche minime di veicoli e mezzi sono definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione e sono oggetto di eventuali aggiornamenti con cadenza triennale.

CAPO III

CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 41

Tipologie e caratteristiche delle uniformi

1. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche delle uniformi della Polizia Locale e dei relativi accessori sono stabiliti nelle Sez. 4, 5, 6, 7 e 8 dell'Allegato "A", della Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 31.01.2024, al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023.
2. L'uniforme di rappresentanza è destinata esclusivamente alle cerimonie ufficiali e ai servizi d'onore e di scorta alle bandiere, labari e gonfaloni. È facoltà degli Enti locali dotare gli ufficiali di Polizia Locale della uniforme di gala, il cui impiego è demandato alle indicazioni del Comandante.
3. Ciascun Ente locale, previa autorizzazione della Giunta regionale, può individuare ulteriori capi tecnici o accessori, in base alle esigenze operative da espletare, e disciplinarne le modalità di impiego e di assegnazione. In ogni caso è necessario che ogni ulteriore dotazione rispetti sempre gli elementi grafici contenuti nella Sez. 1 dell'Allegato "A" al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023.
4. Le specifiche tecniche relative alle uniformi sono definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione e sono oggetto di eventuali aggiornamenti con cadenza triennale.

Art. 42

Uso delle uniformi

1. Il personale della Polizia Locale svolge i servizi in uniforme. L'utilizzo di abiti civili per specifici servizi è autorizzato dal Comandante o dal Responsabile del Servizio, secondo le modalità previste nel presente regolamento.
2. Il personale della Polizia Locale deve indossare l'uniforme in modo appropriato con dignità e decoro. Sulla uniforme non sono consentite alterazioni o aggiunte arbitrarie di qualunque tipo a esclusione dei distintivi autorizzati. Non è consentito l'utilizzo promiscuo di capi della uniforme con abiti civili o di parti di uniforme diverse tra loro. Il personale della Polizia Locale libero dal servizio non può indossare l'uniforme, né parti di essa. Eventuali deroghe sono autorizzate per iscritto dal Comandante.
3. Nel rispetto delle specifiche tradizioni dei corpi o servizi di Polizia Locale, le uniformi storiche appartenute ai rispettivi enti possono continuare a essere indossate nel corso di manifestazioni o cerimonie pubbliche.
4. Le modalità di distribuzione, rinnovo e sostituzione straordinaria delle uniformi e degli accessori sono disciplinate da ciascun Ente Locale. Tali modalità devono comunque garantire l'operatività, la sicurezza e il decoro del personale. Le uniformi e gli accessori vengono assegnati in uso e devono essere riconsegnati all'ente di appartenenza all'atto di cessazione, a qualunque titolo, dal servizio. L'Ente Locale ha facoltà di prevedere, nel regolamento di Polizia Locale, il lavaggio delle uniformi a proprio carico.
5. Per servizi istituzionali svolti al di fuori del territorio regionale l'uso della uniforme è disposto dal Comandante, in ragione della tipologia della prestazione e secondo le modalità previste nel presente regolamento.
6. I cambi di uniforme secondo le stagioni sono individuati nelle seguenti date:
 - a. divisa autunnale dal 16 settembre al 15 novembre;
 - b. divisa invernale dal 16 novembre al 15 aprile;
 - c. divisa primaverile dal 16 aprile al 15 giugno;
 - d. divisa estiva dal 16 giugno al 15 settembre.

7. In relazione a particolari condizioni climatiche il Comandante può, con proprio provvedimento, anticipare o posticipare fino ad un massimo di quindici giorni le date di cui al comma 6.
8. Gli operatori di Polizia Locale che utilizzano le uniformi arbitrariamente, fuori servizio, ovvero fuori dei casi previsti, sono soggetti alle sanzioni previste dalla normativa e dal contratto collettivo vigente.

CAPO IV

DISTINTIVI DI FUNZIONE E SPECIALITÀ, ANZIANITÀ E LUNGO COMANDO

Art. 43

Distintivi di funzione e di specialità

1. I distintivi di funzione e specialità hanno la finalità di individuare l'unità specialistica, il servizio o il gruppo al quale l'operatore di Polizia Locale appartiene.
2. Le dimensioni, i disegni, i materiali e le policromie dei distintivi sono specificati nella Sez. 2.8 dell'Allegato "A", della Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 31.01.2024, al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023.
3. Il Comune può prevedere ulteriori distintivi di funzione e specialità sempre utilizzando il logotipo generale degli stessi, laddove ragioni organizzative interne lo rendano necessario, previa autorizzazione della Giunta regionale.

Art. 44

Distintivi di anzianità e lungo comando

1. I distintivi di anzianità costituiscono un riconoscimento per l'anzianità di servizio prestato nella Polizia Locale e sono costituiti da un nastrino in tre diverse fogge che viene conferito al personale che abbia raggiunto sette, quattordici, ventuno, ventotto e trentacinque anni di onorato servizio.
2. I distintivi di anzianità, descritti nella Sez. 2.9 dell'Allegato "A", della Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 31.01.2024, al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023, sono conferiti dal Comandante, previo computo dei periodi di servizio, anche cumulativo se riferito a servizi resi in diversi periodi di tempo o presso più enti.
3. I distintivi di lungo comando costituiscono un riconoscimento per l'anzianità di servizio, in qualità di Comandante, prestato nella Polizia Locale. Sono costituiti da un nastrino in tre diverse fogge, conferito a coloro che, nel ruolo di comando, hanno raggiunto sette, quattordici e ventuno anni di onorato servizio. I distintivi di lungo comando, descritti nella Sez. 2.9 dell'Allegato "A", sono conferiti dal Sindaco, previo computo dei periodi di comando, anche cumulativo se riferito a servizi resi in diversi periodi di tempo o presso più enti.

CAPO V

RICONOSCIMENTI DALL'ENTE LOCALE DI APPARTENENZA E BENEMERENZE REGIONALI

Art. 45

Riconoscimenti conferiti dall'Ente locale di appartenenza

1. Gli Enti Locali possono conferire al personale della Polizia Locale le seguenti onorificenze:
 - a) Encomio Solenne;
 - b) Encomio Semplice;
 - c) Elogio.
2. L'Encomio Solenne costituisce una lode per atti eccezionali, esso è conferito dalla Giunta comunale, su proposta del Comandante. Esso è costituito da una medaglia e da un nastrino con i colori dell'Amministrazione procedente.
3. L'Encomio Semplice costituisce una lode per un atto speciale o meriti particolari, che esaltino il prestigio del Servizio e dell'Ente. Esso è conferito dal Sindaco, su proposta del Comandante e consiste in un attestato nominativo.
4. L'Encomio, Solenne o Semplice, può essere conferito anche all'intero Servizio.
5. L'Elogio costituisce un riconoscimento per costante, lodevole ed elevato rendimento in servizio, conferito dal Comandante e consiste in un attestato nominativo.

Art. 46 **Benemerenze regionali**

1. Le Benemerenze regionali vengono conferite agli operatori di Polizia Locale che, individualmente o come collettivo, si siano distinti per atti meritevoli e di alto valore. Esse, come da descrizione contenuta nella Sez. 2.10 dell'Allegato "A", della Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 31.01.2024, al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023, consistono in una medaglia ed un nastrino con i colori ed il simbolo della Regione conferiti motivatamente dal Presidente della Regione (e/o Assessore Delegato alla Polizia Locale). Le segnalazioni per il loro conferimento, ad opera del Sindaco, dovranno essere inviate al competente Dipartimento regionale nel periodo tra il primo ed il trentuno gennaio di ogni anno.

CAPO VI **DISTINTIVI DI GRADO PER LA POLIZIA LOCALE**

Art. 47 **Distintivi di Grado**

1. La struttura funzionale della Polizia Locale si basa sul principio gerarchico e sulla progressiva suddivisione e focalizzazione delle attività in compiti e mansioni assegnati a cascata ai livelli gerarchici sottostanti. L'articolazione dei gradi in cui si declina il principio gerarchico è ispirata a quella adottata dalle forze di polizia a ordinamento civile. L'imprescindibile canone gerarchico per il funzionamento di corpi e servizi implica che gli appartenenti alla Polizia Locale debbano eseguire le direttive impartite dai superiori, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi vigenti.
2. L'ordine di precedenza tra pari grado è determinato dall'anzianità di grado; a parità di anzianità di grado è dato dalla posizione in graduatoria a seguito della quale si è stati inquadrati nella categoria che legittima il grado; a ulteriore parità, l'ordine di precedenza è dato dall'anzianità anagrafica.
3. I distintivi di grado sono conferiti al Comandante dal Sindaco, e agli Operatori di Polizia Locale dal Comandante, in conformità al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023. I distintivi di grado devono essere apposti

sulle contropalline della divisa ordinaria invernale, sui tubolari della divisa estiva e sui pettorali della divisa operativa.

4. Il passaggio dalle precedenti alle nuove simbologie di grado avviene in ossequio al al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023, secondo quanto previsto dall'apposita tabella nella Sez. 9 dell'Allegato A. L'avvenuta attribuzione di gradi in violazione della previgente normativa non dà diritto ad alcuna sanatoria.
5. Gli operatori di Polizia Locale che si arrogano o indossano gradi in violazione del presente regolamento sono soggetti alle sanzioni previste dalla normativa e dal contratto collettivo vigente.

CAPO VII

CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI PER LA COAZIONE FISICA, PER L'AUTOTUTELA E PER LA DISSUAZIONE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE

Art. 48

Strumenti per la coazione fisica, nonché per l'autotutela e per la dissuasione

1. Le caratteristiche degli strumenti di coazione fisica, nonché di autotutela e di dissuasione, sono disciplinate nella Sez. 10 dell'Allegato "A" della Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 31.01.2024, al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023.
2. Gli strumenti per la coazione fisica, nonché per l'autotutela e per la dissuasione, hanno natura e scopi esclusivamente difensivi.
3. Il Comune, previa autorizzazione della Giunta regionale, ha la facoltà di dotare i propri operatori di altri strumenti per l'autotutela e per la dissuasione, autonomamente individuati tra quelli in commercio.

Art. 49

Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione

1. Salvo quanto già stabilito dalla legislazione nazionale e dal Regolamento comunale, il Comune dettaglia con proprio protocollo operativo interno la dotazione e le modalità di assegnazione degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione, di cui alla Sez. 10 dell'Allegato "A", della Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 31.01.2024, al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023.
2. Gli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione costituiscono dotazione personale e sono assegnati al superamento di apposito corso di addestramento, di cui al successivo art.50.
3. Il Comandante provvede all'assegnazione degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione sulla base di quanto indicato nel presente regolamento e degli atti emanati in applicazione di esso.
4. Presso il Servizio è prevista l'adozione di un apposito registro di carico e scarico degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione, nel quale dovrà essere annotata la presa in carico e la restituzione nonché, per lo spray antiaggressione, le sostituzioni delle parti soggette a consumo, a scadenza o a deterioramento.

5. Il personale di Polizia Locale, sarà munito, inoltre, di guanti antitaglio, manette in acciaio con numero di matricola identificativo.

Art. 50

Addestramento all'uso degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione

1. I corsi di addestramento all'uso degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione sono svolti nell'ambito del programma formativo regionale e dei programmi dell'Ente. Agli operatori che frequentino il corso con esito positivo viene rilasciato un attestato di idoneità che costituisce condizione essenziale per la presa in carico e l'uso degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione. Copia dell'attestato deve rimanere agli atti del comando di Polizia Locale e gli estremi dello stesso devono essere riportati nel provvedimento di assegnazione degli strumenti.
2. I corsi di addestramento all'uso degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione si articolano in una parte teorico-giuridica e in una parte pratica. La parte teorico-giuridica ha una durata minima di due ore durante le quali devono essere dettagliatamente illustrate le caratteristiche e le potenzialità degli strumenti e devono essere impartite anche nozioni basilari di medicina anatomia-legale tese ad evidenziarne le possibili conseguenze in caso di uso improprio. La parte pratica ha una durata minima di dodici ore, durante le quali gli operatori, ai quali saranno assegnati individualmente gli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione, dovranno apprendere le tecniche di utilizzo e di assistenza.
3. Al termine del corso gli operatori di Polizia Locale dovranno sostenere un esame finale strutturato in una prova pratica e in una teorica. Il corso si intende positivamente superato solo se l'operatore consegue l'idoneità sia alla prova pratica che a quella teorico-giuridica. La prova teorico-giuridica, da svolgere in forma scritta, consiste in un questionario a risposta multipla. La prova pratica consiste in una esercitazione durante la quale verrà simulato l'utilizzo degli strumenti in dotazione, nonché la messa in atto delle tecniche di assistenza.
4. Gli operatori di Polizia Locale, assegnatari degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione, che abbiano ottenuto l'attestato d'idoneità, devono sostenere un corso di aggiornamento triennale.

Art. 51

Arma d'ordinanza

1. Gli Appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere dotati in via continuativa dell'arma corta di ordinanza, secondo quanto disposto dal D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145.
2. Gli Operatori vengono addestrati all'uso delle armi durante il corso iniziale di formazione professionale.
3. Le esercitazioni al poligono di tiro, in forza dell'art.18 comma 4 del D.M.I. 4 marzo 1987 n.145, sono svolte almeno semestralmente.
4. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine il Comandante o il suo incaricato esegue periodici controlli per verificarne la funzionalità.
5. L'utilizzo delle armi lunghe ha luogo per i servizi di polizia rurale e di vigilanza venatoria.
6. Presso la sede del Comando del Corpo o presso altro idoneo immobile comunale ha sede l'armeria del Corpo per la custodia delle armi e delle munizioni in dotazione.
7. In via provvisoria le armi saranno custodite in apposita cassaforte adeguata allo scopo.
8. I servizi istituzionali del corpo potranno essere svolti con le armi in dotazione non appena istituita l'apposita armeria ed il corpo dotato di nuove ed efficienti armi ed adottato

- apposito regolamento dell'armamento, in particolare: a. servizio di ordine pubblico b. durante lo svolgimento delle consultazioni elettorali c. servizi svolti nelle ore notturne d. pattugliamento e posti di blocco in materia di circolazione stradale.
9. Con apposito regolamento verrà stabilito l'armamento del Corpo, la tipologia di arma in dotazione e le ulteriori modalità relative alla perfetta tenuta ed uso della stessa.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 Disposizioni Finali

1. Le onorificenze e le decorazioni di merito di natura civile e militare e le insegne cavalleresche concesse dallo Stato italiano, da altri Stati o da organismi pubblici nazionali o internazionali riconosciuti, osservano la vigente normativa in materia e sono portate di diritto dagli operatori di Polizia Locale. Ove non espressamente disposto dalla normativa statale, le decorazioni si succedono nel seguente ordine di precedenza: nazionali e internazionali prima militari e poi civili, quindi a seguire decorazioni regionali e decorazioni concesse da autorità locali.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui alla legge 7 marzo 1986 n° 65 e Legge Regionale 20 novembre 2013, n.42, alla deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n.85 del 01 febbraio 2019 e ss.mm.ii., al Regolamento Regionale di cui al Decreto N.1/Reg. del 17 agosto 2023 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 31.01.2024.
3. Salvo che il caso non comporti l'applicazione di sanzioni penali e disciplinari specifiche, il mancato rispetto delle previsioni e dei doveri indicati nel presente regolamento potrà comportare il differimento dinanzi alla Commissione di disciplina.
4. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della pubblicazione della deliberazione di approvazione. E' fatto obbligo di rispettarlo a chiunque spetti di osservarlo.
5. Copia del presente regolamento sarà inviata al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo come pure alla Giunta Regionale D'Abruzzo.